



## Convenzione

Tra

L'**Archivio Centrale dello Stato del Ministero della cultura**, con sede in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27, C.F. 80215390586, rappresentato dal Direttore generale delegato Dott. Andrea De Pasquale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Archivio centrale dello Stato

e

Il **Liceo Classico Statale "Francesco Vivona"**, con sede legale in Via della Fisica 14 - 00144 Roma, C.F. 80224610586, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Bruno

Di seguito, congiuntamente "Parti"

### PREMESSO CHE:

L'**Archivio Centrale dello Stato** (di seguito denominato "ACS"), ai sensi del D.M. 3 febbraio 2022 n.46 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura) è un Istituto dotato di autonomia speciale;

- l'ACS, custode della memoria documentale dello Stato unitario, ai sensi dell'art.34 del D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e s.s.m.i.i.:
  - ✓ conserva, in conformità a quanto previsto dal Codice, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e vigila sulla formazione di detti archivi; conserva, inoltre, archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito e garantisce la consultabilità della documentazione conservata;
  - ✓ costituisce *repository* degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato e degli atti di stato civile per l'intero territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il Centro nazionale di raccolta del Ministero dell'interno;
  - ✓ svolge attività di ricerca, formazione, promozione e editoriale in materia archivistica;
- l'ACS, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 – recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio – promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza e una migliore fruizione del patrimonio documentale conservato;

### VISTI:



- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), art. 15, in particolare nella previsione secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»), art. 118, c. 1 secondo cui «Il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale»;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 («Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione»);
- il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 («Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività»);
- il PTOF adottato dal Liceo Vivona

## **CONSIDERATO CHE:**

Il Liceo e l'ACS per il tramite del presente Accordo intendono avviare una collaborazione volta al potenziamento di progetti di cittadinanza attiva e di inclusività alla vita sociale e culturale rivolte agli studenti, attraverso iniziative condivise.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse e finalità**

- 1.1 Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo.
- 1.2 Il Liceo e l'ACS, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, intendono collaborare al fine di iniziative di divulgazione e valorizzazione rivolte agli studenti del Liceo.

### **Art. 2 - Oggetto della collaborazione**

- 2.1 Le Parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse professionali, tecniche e materiali esistenti presso le proprie strutture, ad azioni di diffusione culturale, inclusività sociale, attività formative e didattiche a favore della cittadinanza e degli studenti.
- 2.2 Nello specifico, le Parti potranno congiuntamente organizzare, seminari, incontri e altre iniziative che potranno essere ospitate presso le proprie sedi nei tempi e nei modi preventivamente concordati.



2.3 Per l'anno in corso (2024) l'ACS ospiterà le iniziative: Festa dell'Europa al Liceo Vivona 2024 e Celebrazioni 100 anni della Radio: 100 anni e Risentirli tutti.

### **Art. 3 – Accordi attuativi**

Le Parti, per le attività di cui all'art. 2.2, potranno stipulare ulteriori accordi che dovranno disciplinare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione e attività a carico di ciascuna delle Parti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti ed eventuali oneri finanziari.

### **Art. 4 - Referenti per il coordinamento organizzativo**

Al fine di un più snello e immediato rapporto operativo, sono individuati come referenti per il coordinamento delle attività derivanti dal presente Accordo:

- per l'ACS: Simonetta Ceglie, funzionario archivista di Stato, direttore coordinatore dei Servizi valorizzazione del patrimonio culturale e didattica per le scuole ACS ([simonetta.ceglio@cultura.gov.it](mailto:simonetta.ceglio@cultura.gov.it))
- per il Liceo: Claudia Corbello, collaboratore del Dirigente scolastico e referente per i rapporti con le Istituzioni europee ([claudiacorbello@liceovivons.edu.it](mailto:claudiacorbello@liceovivons.edu.it))

### **Art. 5 - Durata**

5.1 La durata del presente Accordo è stabilita in **tre** anni dalla data di stipulazione.

5.2 Le Parti possono recedere dall'Accordo mediante PEC da inviare alla controparte con un preavviso di almeno due mesi antecedenti alla scadenza.

5.3 In caso di mancato rinnovo ovvero di anticipato recesso le Parti si impegnano a portare a conclusione i progetti già avviati alla data di scadenza ovvero della comunicazione di disdetta.

### **Art. 6 - Oneri finanziari connessi all'attuazione dell'Accordo**

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Eventuali spese derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere concordate tra le Parti, saranno stanziare previa approvazione da parte dei rispettivi organi e saranno disciplinate da specifici contratti attuativi.

### **Articolo 7 - Diritto d'immagine**

Le Parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti stesse. I rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Non è permesso spendere il nome né utilizzare o cedere a terzi il marchio o l'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, sarà possibile solo se definito e regolato da specifici accordi.



### **Articolo 8 - Copertura assicurativa**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi dell'ACS sarà disciplinato dal proprio regolamento e dalle normative vigenti.

### **Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, è tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

### **Art. 10 - Proprietà intellettuale**

Le modalità di uso e divulgazione dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, andranno preventivamente concordate tra le Parti e reciprocamente autorizzate.

### **Art. 11 - Riservatezza**

Ogni Parte si impegna a mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte; non utilizzare né divulgare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi relativi al presente Atto.

### **Articolo 12 - Trattamenti dei dati personali**

Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

### **Art. 13 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo.



#### **Articolo 14 – Spese di bollo e registrazione**

Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. Il presente atto è, inoltre, soggetto all'imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto, ai sensi del Decreto M.E.F. 17 giugno 2014, in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione n. 67760 del 2010.

#### **Articolo 15 - Disposizioni finali**

Qualsiasi pattuizione che modifichi in tutto o in parte il presente Accordo sarà valida solo se preventivamente concordata tra le Parti e redatta per iscritto. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dell'articolo 15, c. 2-bis della L. n.241/1990.

Roma, 22 aprile 2024

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO  
IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO

Dott. Andrea De Pasquale

LICEO CLASSICO STATALE "FRANCESCO VIVONA"  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Bruno